

COMUNE DI CARAGLIO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97

OGGETTO: MONETIZZAZIONE FABBISOGNO DI POSTI PARCHEGGIO ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. RIDETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 23:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
LERDA Giorgio	Sindaco	X	
FALCO Paola	Vice Sindaco	X	
BIANCO Diego	Assessore	X	
SERRA Martina	Assessore	X	
RIBERO Paola	Assessore	X	
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. DEGIOANNI Sergio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **LERDA Giorgio** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

Con deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 sono stati approvati gli "Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività secondo le modalità ed i contenuti di cui all'"allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa.

L'art. 8 c. 2 del suddetto "allegato A", relativamente al fabbisogno di parcheggi, prevede che la quota di posti a parcheggio e relativa superficie sia reperita in aree private ed al c. 5 prevede che, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, il fabbisogno sia monetizzabile. Detta monetizzazione contribuisce alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. A fine tal i comuni prevedono apposita normativa nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi.

Con deliberazione di G.M. del 16.12.2011 , n. 161, si stabilivano i valori da applicare ai fini della predetta monetizzazione;

Con deliberazione di G.C. n. 39 in data 07/03/2013 si ridefinivano da ultimo tali valori nei seguenti importi:

- Negli addensamenti A1 – A3:

Monetizzazione posto auto al mq = €. 100,00

(Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per un singolo parcheggio.)

Il predetto importo di € 100,00 è ridotto del 50% rei confronti di esercizi interessati da nuove aperture la cui precedente attività sia cessata nell'ultimo quinquennio e per i quali una precedente gestione abbia già provveduto a monetizzare tale fabbisogno di parcheggi interamente o in parte;

- Negli addensamenti diversi da quelli di A1 ed A3 : Monetizzazione posto auto al mq = €. 50,00

(Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per un singolo parcheggio.)

Con lo stesso provvedimento si stabilivano altresì le modalità di calcolo e di pagamento di tali importi; prevedendone in particolare la possibile rateizzazione;

Negli ultimi anni la crisi economica che ha interessato anche questo Comune, in particolare nel settore dell'edilizia, ha provocato una consistente svalutazione del valore di mercato degli immobili e delle aree edificabili.

Tale svalutazione immobiliare è già stata oggetto di attenzione da parte di questa Amministrazione comunale che è intervenuta, con deliberazione di G.C. n. 78 del 09/04/2014, a livello di ridefinizione in diminuzione dei valori venali per zone omogenee delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione e della verifica dell'imposta IMU e, più recentemente, con deliberazione del C.C.

n. 47 del 28.06.2017, a livello di rideterminazione e ridefinizione in diminuzione di circa il 20% dei valori di monetizzazione delle aree a standards urbanistici ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1977 e delle vigenti Norme di attuazione del Piano regolatore comunale.

Tali valori erano stati considerati di riferimento per la definizione degli importi stabiliti con il precitato provvedimento della Giunta comunale e pertanto analoga operazione deve essere effettuata riguardo alla monetizzazione dei fabbisogni di posti di parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Si rende pertanto necessario, pur confermando la vigente disciplina delle condizioni e delle modalità di tali monetizzazioni, ridefinirne in diminuzione di circa il 20% il loro valore per tutte gli addensamenti commerciali ad eccezione della parte di addensamento A1 compresa nel centro storico.

Nello stesso tempo si ritiene necessario apportare ulteriori integrazioni a tale disciplina, in particolare per quanto riguarda le riduzioni a tali importi da concedere in caso di nuova aperture negli addensamenti A1 ed A3 di locali già in passato esistenti o per i quali si sia già provveduto alla monetizzazione di aree da destinare a parcheggio. In particolare si propone per tali casistiche una riduzione dell'80%, se la precedente attività sia cessata negli ultimi cinque anni, e del 50%, se sia cessata negli ultimi dieci e da oltre cinque anni, dei predetti importi di monetizzazione;

In tal modo si vuol favorire la permanenza di una sufficiente offerta commerciale all'interno del centro urbano del paese in un momento di grave crisi economica come questo;

Ritenuto di dover provvedere in merito con apposito provvedimento;

Dato atto che copia del presente provvedimento verrà trasmesso alle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative al livello provinciale.

Tutto ciò premesso,

Dato atto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Vista la D.G.R. del Piemonte n. 85-13268 in data 08.02.2010;

Acquisito i pareri e l'attestazione di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla presente deliberazione da parte dei Responsabili del Servizi competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di ridifinire, con decorrenza dal 1 luglio 2017, in applicazione degli indirizzi regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e ss.mm.ii., gli importi della eventuale monetizzazione dei fabbisogni di posti di parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle seguenti misure:

NEGLI ADDENSAMENTI A1 ed A3:

ADDENSAMENTO A1 porzione interna al centro storico (come individuato dal vigente Piano regolatore)

Monetizzazione posto auto al mq = €. 100,00

ADDENSAMENTI A1 porzione interna al centro storico (come

individuato dal vigente Piano regolatore) ed A3

Monetizzazione posto auto al mq = €. 80,00

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per un singolo parcheggio.

I predetti importi di € 100,00 ed 80,00 sono ridoti dell'80% o del 50% nei confronti di esercizi interessati da nuove aperture la cui precedente attività sia cessata rispettivamente nell'ultimo quinquennio o nell'ultimo decennio da oltre cinque anni, e per i quali una precedente gestione abbia già provveduto a monetizzare tale fabbisogno di parcheggi interamente o in parte;

NEGLI ADDENSAMENTI DIVERSI DA QUELLI DI A1 ED A3:

Monetizzazione posto auto al mg = €. 40,00

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per un singolo parcheggio.

La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi dell'art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A".

3) Di stabilire che i suddetti importi devono essere corrisposti all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e per il trasferimento di sede dell'esercizio o della presentazione della denuncia di ampliamento della superficie, nei casi previsti dagli indirizzi regionali. Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzato in un periodo massimo di 5 anni. Se l'importo rateizzato supera il valore di Euro 2.000,00 deve essere presentata apposita garanzia tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

4) Di stabilire altresì:

- nelle ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi è computato solo sulla superficie ampliata.
- il metodo di calcolo è quello stabilito dagli indirizzi regionali di cui all'art. 8 c. 3 dell'"allegato A" e precisamente:

	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO	
SUPERFICIE DI	(N)	
SOMMINISTRAZIONE	PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI	
[MQ]	NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI	
	COMMERCIALI A1- A2- A3-L1	
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi	
25 <s<50< th=""><th>N = 1 + 0.08 * (S - 25)</th></s<50<>	N = 1 + 0.08 * (S - 25)	
50 <s<100< th=""><th>N = 3 + 0.1 * (S - 50)</th></s<100<>	N = 3 + 0.1 * (S - 50)	
S > 100	N = 8 + 0.12 * (S - 100)	

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1-A2-A3-L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della 1.r. 56/77 smi
35 <s<50< td=""><td>N = 1 + 0.08 * (S-35)</td></s<50<>	N = 1 + 0.08 * (S-35)
50 <s<100< td=""><td>N = 3 + 0.1 * (S-50)</td></s<100<>	N = 3 + 0.1 * (S-50)
S>100	N = 8 + 0.12 * (S-100)

	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
	(N)
SUPERFICIE DI	PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
SOMMINISTRAZIONE	UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI
[MQ]	COMMERCIALI A5 – L2
	E NELLE AREE EXTRAURBANE URBANE ESTERNE
	AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A5 – L2
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35 <s<50< td=""><td>N = 1 + 0.1 * (S - 35)</td></s<50<>	N = 1 + 0.1 * (S - 35)
50 <s<100< td=""><td>N = 3 + 0.1 * (S - 50)</td></s<100<>	N = 3 + 0.1 * (S - 50)
S>100	N = 8 + 0.12 * (S - 100)

Nelle ipotesi di trasferimento, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto nei casi in cui la nuova sede dell'esercizio sia ubicata in una tipologia di addensamento diversa da quella di provenienza.

- Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di affitto d'azienda, l'obbligazione eventualmente rateizzata grava in solido sul titolare e sul gestore dell'azienda.
- Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda, l'obbligazione eventualmente rateizzata grava sul subentrante.
- Nel caso di reintestazione dell'autorizzazione, alla procedura amministrativa non può essere dato seguito qualora vi siano delle morosità nei pagamenti dovuti per tale monetizzazione sino all'avvenuto pagamento di quanto di pregresso dovuto.
- Nel caso in cui sia stata ammessa la rateizzazione degli importi, il subingresso nella titolarità o nella gestione, ovvero la reintestazione dell'autorizzazione, non sono autorizzati nel caso in cui sussistano delle morosità sino all'avvenuto pagamento delle rate pregresse dovute.
- Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini monetizzazione costituisce causa di diniego dell'autorizzazione o di sospensione della stessa nei casi di mancato pagamento degli importi rateizzati.
- Nell'ipotesi di cessazione per rinuncia al rilascio dell'autorizzazione, se gli importi per la monetizzazione sono stati rateizzati, sono da corrispondere gli importi dovuti fino alla data di tale cessazione.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento modifica e sostituisce con decorrenza dal 1 luglio 2017 la precedente deliberazione di G.C. n. 39 del 07.03.2013 assunta in materia:

6) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori del settore più rappresentative a livello provinciale.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

IL PRESIDENTE

F.to: LERDA Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. DEGIOANNI Sergio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - Pubbl. n. 874/2017

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30-giu-2017 all'albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 30-giu-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. DEGIOANNI Sergio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D.Lgs. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Li, 30-giu-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. DEGIOANNI Sergio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[] Si certifica che la sue	stesa deliberazione, è	esecutiva dalla data _			
corrispondente al decimo			i del 3° c.art.	134 D.Lgs.	267/2000

[X] Si certifica che la suestesa deliberazione, avente carattere di urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° c.art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Li, 30-giu-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DEGIOANNI Sergio

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li,30-giu-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DEGIOANNI Sergio